

STATUTO

della "PREMUDA - Società per Azioni"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE,

DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1

La Società per Azioni, costituita a Trieste nell'anno 1907, denominata "Società Anonima di Navigazione G.L. Premuda", successivamente denominata "G.L. Premuda Società di Navigazione per Azioni", successivamente ancora denominata "PREMUDA - Società di Navigazione per Azioni", assume la denominazione "PREMUDA - Società per Azioni" ed è retta dal presente statuto.

Articolo 2

La Società ha la Sede Legale in Trieste e la Direzione Generale con la sede Amministrativa ed Operativa in Genova.

Articolo 3

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) ed è prorogabile per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, escluso il diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso alla approvazione della deliberazione di proroga del termine.

Articolo 4

La Società ha per oggetto:

- l'esercizio della navigazione e dei trasporti, anche aerei e



terrestri, sia di merci che di passeggeri, e l'esercizio di tutte le relative infrastrutture;

- l'acquisto, la vendita ed il noleggio di navi ed altri mezzi destinati alle attività di cui sopra;

- la gestione di impianti e/o terminali portuali;

- l'esercizio di attività off-shore per perforazioni, ricerche, coltivazioni e sfruttamento di giacimenti petroliferi e minerari in genere;

- l'esercizio di attività finanziaria svolta non nei confronti del pubblico.

Essa potrà esercitare qualsiasi attività industriale, finanziaria e commerciale ed operazioni mobiliari o immobiliari, comunque connesse all'oggetto sociale, concedere fidejussioni qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga conforme agli interessi sociali.

Potrà inoltre dare o prendere partecipazioni in altre Società o aziende la cui attività sia connessa, anche indirettamente, con l'oggetto sociale.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale é di Euro 93.890.966,50 (novantatremilioniottocentonovantamilanovecentosessantaseivirgolacinquanta) rappresentato da numero 187.781.933 (centoottantasettemilioni settecentoottantunomilanovecentotren-



tatre) azioni del valore nominale di Euro 0,50 (zero e cinquanta centesimi) cadauna.

E' consentito ai soci, qualora l'assemblea lo deliberi, effettuare conferimenti di beni in natura e di crediti.

Articolo 6

Le azioni interamente liberate potranno essere al portatore, qualora la legge lo consenta.

Le azioni al portatore potranno essere tramutate in nominative e viceversa a richiesta e spese dell'interessato.

Le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.

Articolo 7

Le azioni di risparmio attribuiscono i diritti previsti dalla Legge n. 216/1974.

Al fine di assicurare un'adeguata informazione al rappresentante comune sulle operazioni societarie che ragionevolmente possano influenzare in misura significativa l'andamento delle eventuali quotazioni delle azioni della categoria o comunque il loro valore, il Consiglio di Amministrazione comunica tempestivamente al rappresentante comune le proprie deliberazioni in merito.

Articolo 8

Il possesso di una o più azioni costituisce per sé solo adesione al presente statuto.

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti



con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Articolo 9

La Società può emettere obbligazioni in conformità alle disposizioni di legge determinando le modalità e condizioni per il loro collocamento e per la loro estinzione.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 10

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto ed alla legge, obbligano tutti gli azionisti, compresi gli assenti e i dissenzienti e loro aventi causa, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del Codice Civile.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, o da almeno due dei suoi membri, nella sede della Società o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della



Società, tale Assemblea puo' essere convocata entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno le specifiche percentuali previste dalla legge possono chiedere la convocazione o l'integrazione dell'ordine del giorno, nei casi, modi e nei termini fissati dalla legge.

Articolo 12

L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono disciplinati nei modi e termini previsti dalla legge.

Articolo 13

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea nei modi e termini previsti dalla legge.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno la facoltà di conferire la delega in via elettronica, nei modi previsti dalle norme regolamentari.

La notifica elettronica della delega è effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 14

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o, a sua richiesta, da persona eletta dall'Assemblea medesima.

Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. L'assistenza del Segretario non è necessaria



quando il verbale dell'Assemblea é redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Per le operazioni di voto il Presidente potrà farsi assistere anche da due scrutatori, nominati tra i soci.

Articolo 15

Nell'Assemblea Ordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale con diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

L'Assemblea delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei voti spettanti alle azioni rappresentate, salve le speciali regole per la nomina degli amministratori e dei sindaci di seguito disposte e salve le diverse previsioni di legge.

Articolo 16

Nell'Assemblea Straordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è rappresentata più della metà del capitale avente diritto di voto, mentre in seconda e terza convocazione quando è rappresentato rispettivamente più del terzo e

più del quinto del capitale stesso.

L'Assemblea Straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Articolo 17

Fermo restando che le votazioni per le nomine alle cariche sociali devono essere fatte a voto palese, il Presidente definisce di volta in volta le modalità di votazione da parte dell'Assemblea, avvalendosi dell'assistenza di personale della Società.

Articolo 18

I verbali delle Assemblee Ordinarie saranno stesi in apposito libro e firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati. Le copie e gli estratti dei verbali, che non siano fatti in forma notarile, saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

La società adotta il sistema di amministrazione tradizionale.

La società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea previa determinazione del numero.



I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La loro nomina è regolata dalle disposizioni che seguono.

Sono presentate liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Le liste possono essere presentate soltanto dagli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista dalla normativa vigente.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista.

Le liste, corredate delle informazioni di cui deve darsi pubblicità ai sensi della normativa vigente, sono depositate presso la Sede Amministrativa della Società entro il termine previsto dalla legge, per il quale è presa a riferimento la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico nei modi e tempi previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vi-



gente.

La lista si considera come non presentata in caso di mancata osservanza delle previsioni dei precedenti commi.

Della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste e delle proposte di nomina viene data pubblicità nelle forme previste dalla disciplina di legge e regolamentare.

Ogni azionista ha diritto a votare una sola lista.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste stesse. I voti ottenuti da ciascuna delle liste che abbiano superato tale sbarramento sono divisi per uno, due, tre, ecc., secondo il numero dei Consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista (al n. 1 di lista sarà dunque attribuito il primo quoziente, al n. 2 il secondo e così via) e sono disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, salvo comunque il fatto che almeno un Consigliere deve essere eletto dalla lista (lista di minoranza) che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti tra quelle non collegate in alcun modo con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti e che almeno



uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio è composto da più di sette membri, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente (i "Consiglieri Indipendenti").

Nel caso in cui, applicando la procedura precedentemente descritta, il prescritto numero di Consiglieri Indipendenti non fosse raggiunto ovvero nessun Consigliere risultasse eletto dalla lista di minoranza, le carenze verranno colmate eleggendo i candidati in possesso dei requisiti richiesti che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, in sostituzione degli ultimi Consiglieri privi di tali requisiti.

Nel caso in cui non fosse comunque possibile raggiungere il prescritto numero di Consiglieri Indipendenti, i mancanti verranno eletti a maggioranza dall'Assemblea, col sacrificio degli ultimi Consiglieri privi di tali requisiti.

In caso di parità, per il completamento del posto o dei posti da assegnare, è eletto il candidato della lista da cui non siano risultati eletti altri Amministratori; altrimenti, è eletto il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza o, in difetto, il candidato della lista meno votata.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli scegliendo, se possibile, tra i componenti non eletti della lista che li espresse e, se necessario, tra quelli in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente richiesti.



L'Assemblea provvederà alla sostituzione degli Amministratori cessati a maggioranza, adottando i criteri indicati al comma precedente.

Se viene votata una sola lista sono eletti, nell'ordine di presentazione, i suoi candidati sino al numero di posti da coprire o l'intero minor numero di candidati presenti nella lista stessa, con completamento del numero mancante tramite elezione a maggioranza in Assemblea; si applicano per il resto, come nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, tutte le ordinarie disposizioni di legge, ivi comprese quelle in tema di cessazione e sostituzione degli Amministratori.

Articolo 20

Il Consiglio nomina fra i suoi membri un Presidente e può nominare uno o due Vice Presidenti ed un Amministratore Delegato e/o un Comitato esecutivo. Il Consiglio può costituire al proprio interno speciali comitati con funzioni consultive o positive.

Elegge pure un segretario che potrà essere scelto tra persone estranee al Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne farà le veci il Vice Presidente o il Consigliere più anziano di età.

Articolo 21

Il Presidente dovrà riunire il Consiglio di Amministrazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni volta che lo giudichi opportuno oppure ne riceva domanda scritta da al-



meno tre dei Consiglieri in carica.

In difetto di convocazione nei termini descritti nel presente punto, il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato dal Vice Presidente.

Il Consiglio potrà essere inoltre convocato dal Collegio Sindacale o da uno dei suoi membri, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione sarà fatta con lettera, che potrà essere trasmessa anche via facsimile, telex o telegramma, indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da inviare almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza, all'ultimo domicilio di ciascun Consigliere e Sindaco Effettivo comunicato alla Società.

E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 22

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio é necessaria la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri in carica.



Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, salva la speciale disciplina prevista all'ultimo comma dell'art. 35.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione é investito dei piú ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e piú segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà che non siano per legge in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Presidente o, se nominato, all'Amministratore Delegato o al Comitato Esecutivo, salvo quelli espressamente riservati per legge al Consiglio.

In ogni caso, compete in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione e non può essere pertanto oggetto di delega, quanto segue:

- a) approvare i piani strategici, industriali e finanziari della Società nonché le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
- b) redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione;
- c) formulare le proposte per la destinazione degli utili;



- d) distribuire agli azionisti, durante il corso dell'esercizio, acconti sul dividendo;
- e) redigere il bilancio consolidato del Gruppo, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione;
- f) redigere la relazione semestrale e le relazioni trimestrali;
- g) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- h) deliberare il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- i) deliberare in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, nonché in materia di adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- j) deliberare in merito all'indicazione di coloro tra gli amministratori che hanno la rappresentanza della società nonché alla riduzione del capitale in caso di recesso del socio.

Articolo 24

In caso di delega, spetta agli organi delegati curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Gli Organi Delegati riferiscono inoltre al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle sue controllate, con particolare riferimento al-



le eventuali operazioni in potenziale conflitto di interesse. Le comunicazioni sono effettuate nel corso delle riunioni consiliari o attraverso specifica nota scritta.

Articolo 25

La rappresentanza sociale è attribuita disgiuntamente al Presidente e, se nominato, all'Amministratore Delegato, salvi gli ulteriori poteri di nomina cui il Consiglio è legittimato.

Il Consiglio può nominare Direttori e Procuratori munendoli di poteri di rappresentanza con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite.

Articolo 26

I compensi dei Consiglieri di Amministrazione, determinati con le modalità previste dalla legge, potranno in tutto o in parte consistere in partecipazioni agli utili sociali o nell'attribuzione del diritto di sottoscrivere azioni di futura emissione.

I membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere coperti a carico della Società da adeguate assicurazioni per i rischi connessi alla carica ricoperta.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27

L'Assemblea elegge, con le modalità previste al successivo articolo, un Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti rieleggibili, le cui attribuzioni,



funzioni, durata in carica e retribuzioni sono regolate dalle leggi vigenti.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dalla carica coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge o che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione.

Articolo 28

I Sindaci sono nominati attraverso la seguente procedura.

Sono presentate liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Le liste possono essere presentate soltanto dagli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale di azioni prevista dalla normativa vigente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista.

Ogni candidato dovrà essere in possesso di requisiti indicati dall'art. 1 comma 1 del Decreto Ministero Grazia e Giustizia 30 marzo 2000 n. 162.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del citato decreto i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività in cui opera la società sono i trasporti, le comunicazioni, la costruzione e riparazione di navi e natanti, la gestione di at-



tività portuali e di logistica, l'attività di estrazione petrolifera e mineraria; le materie strettamente attinenti al settore in cui opera la società sono economia dei trasporti, diritto commerciale, diritto tributario, diritto del lavoro nonché economia generale e dell'impresa, finanza aziendale ed assicurazioni.

Le liste - corredate delle informazioni, indicazioni, certificazioni e dichiarazioni previste dalla normativa vigente - sono depositate presso la Sede Amministrativa della Società entro il termine previsto dalla legge, per il quale è presa a riferimento la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico nei modi e tempi previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari.

Nel caso in cui alla data di scadenza sia stata depositata una sola lista si applica quanto previsto dalla disciplina vigente.

Con la lista debbono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, nonché il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti nel presente Statuto.

La lista si considera come non presentata in caso di mancata osservanza delle previsioni dei precedenti commi.

Ogni azionista ha diritto a votare una sola lista.



Qualora una seconda lista non sia stata comunque presentata o votata, l'intero Collegio Sindacale sarà composto, nell'ordine di presentazione, dai candidati dell'unica lista votata e si applicheranno le ordinarie disposizioni di legge per la sostituzione dei Sindaci effettivi e l'integrazione del Collegio. In tale eventualità il Presidente è il primo candidato della lista.

In caso di presentazione di più liste, sono eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che ha raccolto il maggior numero di voti (qui di seguito, "la lista di maggioranza") ed il primo candidato della lista che dopo la prima ha riportato il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di Soci non collegate in alcun modo con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (lista di minoranza).

E' eletto tra i Sindaci supplenti il terzo nominativo della lista di maggioranza, nonché il secondo nominativo della lista di minoranza.

Nel caso di parità di voti tra liste di minoranza, saranno eletti i candidati più anziani.

Il Presidente del Collegio Sindacale è il Sindaco eletto dalla lista di minoranza; in mancanza, la presidenza spetta al primo candidato della lista più votata. In caso di mancata presentazione di liste, è eletto dall'Assemblea.

In caso di mancata accettazione della carica da parte di un



eletto, risulterà eletto il candidato successivo della stessa lista.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista e si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 29

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, tra soggetti con comprovata esperienza in materia giuridica, amministrativa, contabile o finanziaria.

Articolo 30

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla redazione del progetto di Bilancio come previsto dalla legge.

Articolo 31

Dagli utili netti risultanti dal Bilancio, sarà prelevato il 5% (cinque per cento) per il Fondo di riserva ordinaria sinché questo abbia raggiunto una somma pari al quinto del capitale sociale.

Il residuo sarà distribuito alle azioni secondo i diversi di-



ritti attribuiti alle categorie, salvo diverse delibere dell'Assemblea.

L'Assemblea può deliberare assegnazioni straordinarie di utili da realizzarsi mediante emissione di azioni da assegnare individualmente a dipendenti della Società.

Articolo 32

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

TITOLO VII

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Articolo 33

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

Per quanto non é previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle Leggi in vigore.

Articolo 35

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di aumentare in una o più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azioni-



sti del 27 giugno 2007 e quindi sino al 27 giugno 2012 il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 120.000.000 (centoventi milioni) mediante emissione di un numero corrispondente di nuove azioni o obbligazioni convertibili da offrirsi in opzione ai soci in proporzione alle azioni da essi possedute, ovvero mediante aumento a titolo gratuito in osservanza di quanto stabilito dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di determinare condizioni, termini e modalità delle operazioni di cui ai commi precedenti e di fissare la data di godimento e l'eventuale sovrapprezzo; ha inoltre facoltà di fissare la data ovvero le date di inizio dell'esecuzione delle operazioni di aumento di capitale e di delegare tale facoltà come anche quella di deliberare in merito agli aspetti meramente esecutivi dell'operazione al Presidente o all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro. Nell'ipotesi di cui al comma primo, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di fare ricorso a consorzi di collocamento e/o di garanzia della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.

Le delibere con cui il Consiglio di Amministrazione si avvale delle deleghe di cui al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tutti gli amministratori presenti alla riunione.



